Nell'ambito delle attività di riflessione sollecitate dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Parma nel suo intervento all'indomani delle stragi terroristiche di Parigi, il 9 e il 16 marzo si sono svolti due incontri di studio aperti al pubblico, organizzati dal Consiglio dei Corsi di laurea di Scienze Politiche, dedicati a taluni aspetti del terrorismo internazionale. L'evento, cui hanno partecipato, in qualità di relatori, alcuni docenti di Scienze Politiche e loro giovani collaboratori, si è caratterizzato per un approccio multidisciplinare.

Nella sua introduzione alla prima giornata, Laura Pineschi, Presidente dei Corsi di laurea di Scienze politiche, ha sottolineato gli aspetti innovativi e inquietanti di un fenomeno che si caratterizza per la sua asimmetria, in quanto rende tutti indifesi e ovunque può colpire; tale asimmetria è oggi potenziata dall'enorme quantità di mezzi e denaro di cui dispongono i terroristi e dalla loro elevata capacità di gestire i mezzi di informazione e comunicazione. L'evoluzione del fenomeno porta, tra l'altro, all'emergere di nuove fattispecie, come il cyber-terrorismo e il terrorismo "molecolare", vale a dire individui o piccoli gruppi che agiscono isolatamente, senza un comando di riferimento, incrementando così l'imprevedibilità delle loro azioni. Sembra pertanto più che giustificato parlare, oggi, di "terrorismi" al plurale.

Dalla ricostruzione storica del fenomeno, illustrata dal prof. Vecchio, ordinario di Storia contemporanea, è emerso che perché si possa parlare di terrorismo, inteso come uso della violenza per incutere terrore nella comunità con una motivazione politica, debba esservi almeno un abbozzo di opinione pubblica, che il terrorismo intende influenzare. È dunque importante che la definizione di terrorismo tenga conto degli aspetti politici; anche il terrorismo con motivazioni religiose nasce, in realtà, da motivazioni politiche e tale nozione dovrebbe potersi estendere a tutte quelle manifestazioni che hanno luogo durante i conflitti, volte a creare terrore nella popolazione, quali i bombardamenti dei civili e gli stupri di massa finalizzati a spargere il panico e disarticolare la società. Non è dunque corretto associare il terrorismo alle mere motivazioni religiose; spesso, come ha sottolineato Bruno Pierri, docente di Storia della politica estera italiana, dietro a queste ultime si celano anche forti interessi economici, legati alla dipendenza, non solo energetica ma soprattutto economica, dell'Occidente rispetto agli Stati arabi, che nel tessuto economico e finanziario occidentale hanno investito gli enormi proventi delle vendite del petrolio.

Sull'uso politico di determinate espressioni – lotta al terrore, intervento umanitario – e sulle loro contraddizioni terminologiche si è soffermato Marco Baldassari, docente di Storia delle istituzioni politiche europee: la definizione di terrorismo è sempre una definizione eteronoma, cioè attribuita da "un altro", con finalità diffamatorie. In quest'ottica chi, in taluni contesti, è considerato un eroe, in altri sarebbe definito terrorista. Anche l'espressione "intervento umanitario", che richiama alla mente la precisione e le finalità "terapeutiche" di un'operazione chirurgica, è stata utilizzata con riferimento ad azioni che ben poco hanno di chirurgico e umanitario

È innegabile che la paura per il terrorismo di matrice islamica nasca spesso dall'ignoranza delle norme religiose altrui. A questo proposito, Ulrico Agnati, professore associato di Istituzioni di diritto romano, ha precisato la differenza tra norme giuridiche e norme religiose, le prime prodotte dall'uomo, le seconde poste direttamente da Dio. Poiché la norma posta da Dio, a differenza di quella creata dall'uomo, non può essere abrogata, spetta all'interprete adattarla alle nuove esigenze cercando di evitare i conflitti con altri sistemi giuridici. Sull'importanza del ruolo dell'interprete e degli sforzi che lo stesso deve compiere per fornire interpretazioni moderate che garantiscano il rispetto dei diritti umani si è soffermato anche Giancarlo Anello, professore aggregato di Diritto interculturale, che, al proposito, ha richiamato il significato delle parole arabe *jihad* (letteralmente: guerra santa) e *ijtihad* (letteralmente impegnarsi reiteratamente, con sforzo). L'importanza del dialogo interculturale e della reciproca tolleranza tra Occidente e il cd. *altrove* è stata infine sottolineata da Vincenza Pellegrino, professore aggregato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Sul punto sono intervenute anche tre mediatrici culturali, le quali hanno manifestato il

timore che la necessità di isolare i terroristi si ripercuota negativamente sugli immigrati totalmente estranei al fenomeno, sulla base di una fuorviante associazione tra terrorismo e religione.

Per quanto riguarda gli aspetti giuridici della lotta al terrorismo Maria Chiara Noto, assegnista di ricerca di Diritto internazionale, ha ricostruito il quadro giuridico internazionale, sottolineando come ancora manchi, a livello internazionale, una definizione condivisa di terrorismo, pur essendo state concluse numerose convenzioni "settoriali" che, tuttavia, spesso, non vengono ratificate dagli Stati sul cui territorio i terroristi trovano rifugio. Anche gli interventi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sono molteplici. Laura Pineschi ne ha brevemente illustrata l'evoluzione: dalla ris. 1373, adottata poco dopo l'attentato alle Torri Gemelle nel settembre 2001, che si contraddistingue per il suo carattere generale e astratto, alla più recente ris. 2199 del febbraio 2014 che costituisce un vero e proprio salto di qualità rispetto alle precedenti, laddove si afferma che il terrorismo può essere sconfitto soltanto con un approccio integrato e onnicomprensivo, che coinvolga la partecipazione attiva e la collaborazione di tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali per impedire, sventare, isolare e rendere inoffensiva la minaccia terroristica. Infine, è stato evidenziato che, con il Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, in Italia sono state introdotte nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, al fine di contrastare il fenomeno dei cd. *foreign fighters*, vale a dire individui nati e cresciuti in Occidente, ma che operano all'estero nell'ambito di gruppi militari che adottano metodi terroristici. Degna di nota è, inoltre, la circostanza che le competenze antiterrorismo siano state associate a quelle antimafia.

Per quanto riguarda il diritto dell'Unione europea, Nicole Lazzerini, assegnista di ricerca di Diritto dell'Unione europea, ha ricordato come, all'indomani delle stragi di Parigi, parte dell'opinione pubblica abbia invocato la sospensione del sistema Schengen sulla libera circolazione delle persone. Effettivamente, uno spazio senza controlli alle frontiere agevola la circolazione anche dei criminali e di quanto necessario a compiere i crimini, come le armi Il ripristino dei controlli interni, di per sé possibile ma non attuato, sarebbe insufficiente per la lotta al terrorismo. La via da seguire è, invece, quella di una più stretta collaborazione tra gli Stati, come previsto dall'art. 222 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cd. clausola di solidarietà), tramite l'utilizzo di strumenti nuovi che la stessa Unione ha indicato in un'apposita Decisione quadro del 2002, tra i quali un riavvicinamento delle definizioni di reati terroristici negli Stati membri e adeguate sanzioni. Né vanno trascurati l'utilizzo del mandato d'arresto europeo, il miglioramento nell'accesso alle informazioni e la formazione delle persone, in particolare dei giudici.

Quanto al nostro ordinamento, Michele Tempesta, dottorando di Diritto costituzionale, ha prospettato la possibilità di ricorrere anche al segreto di Stato, quantunque sempre in via eccezionale, a coprire quelle "cose" la cui diffusione possa costituire un attacco ai principi fondamentali che reggono la comunità. L'uso di tale strumento, peraltro, risulta problematico in quanto la Legge n. 124 del 2007, da un lato, prevede che in nessun caso possano essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale (art. 39.11), dall'altro affida al Presidente del Consiglio dei ministri ogni competenza in materia (art. 1), precludendo qualsiasi controllo giurisdizionale.

Molti relatori hanno affrontato il tema del bilanciamento tra le esigenze della sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, argomento cui è stata dedicata la seconda giornata di studio. Come ha illustrato, con numerosi esempi, Lucia Scaffardi, professore associato di Diritto pubblico comparato, le nuove tecnologie, se da un lato sono particolarmente efficaci nella lotta alla criminalità, possono, d'altro canto, tradursi in una violazione di alcuni diritti fondamentali, tra cui quello alla vita privata e alla riservatezza. In Italia, a causa della mancanza del decreto attuativo della Legge n. 85 del 2009 per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA, è ancora ai giudici che spetta attualmente il non facile compito di arginare il conflitto fra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, in un clima che, con efficace ossimoro, potrebbe definirsi di "emergenza ordinaria". Analoghe preoccupazioni circa la necessità di bilanciare differenti esigenze sono state

espresse da Armando Barani, docente di Diritto dell'Unione europea, a proposito del sistema di conservazione dei dati personali previsto dalla direttiva 2006/24/CE per fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, incluso il terrorismo, dichiarata invalida dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in quanto lesiva dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge, rispettare il principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. A conclusioni non dissimili è giunto anche Lorenzo Beltrame, dottorando di Diritto costituzionale, a proposito dell'uso negli aeroporti di *body scanners* che possono avere un impatto negativo sulla tutela della salute e della riservatezza.

La necessità di bilanciamento fra diversi diritti fondamentali è stata oggetto degli interventi di altri relatori. In particolare, Francesco Raschi, docente di Scienza politica, riguardo alla libertà di stampa, ha ricordato che essa non ha mai costituito un valore assoluto; eventuali eccezioni sono ammesse, ma vanno giustificate, operando un sia pur difficile bilanciamento. Davanti all'imperativo morale di rispettare le religioni suggerito dal Papa all'indomani delle stragi di Parigi, e al consiglio del *Financial Times* di usare buon senso e prudenza per evitare provocazioni, il relatore ha prospettato una terza possibilità di reazione, che non implica limitazioni alla libertà di stampa: la mera indifferenza verso pubblicazioni percepite come offensive dei propri valori.

Anche Veronica Valenti, professore aggregato di Istituzioni di diritto pubblico, dopo aver ricordato che la satira è per sua natura aggressiva e politicamente scorretta, ha evidenziato che operare un nuovo bilanciamento tra libertà di manifestare il proprio pensiero e libertà religiosa potrebbe rivelarsi pericoloso rischiando di compromettere i valori della nostra democrazia. La satira in realtà incontra già tre limiti: quello del buon costume, quello del rispetto della libertà altrui, in particolare quello della dignità umana, e quello dell'ordine pubblico democratico. La satira invece, non dicendo il vero, sfugge dai limiti che diritto di cronaca e diritto di informazione devono rispettare. La satira non può però spingersi fino all'offesa gratuita, dovendo sempre prevalere l'*animus iocandi*. È dunque impossibile fare satira sulla religione? In realtà, il sentimento religioso è già tutelato nel nostro ordinamento, che contempla il reato di vilipendio della religione, ma, affinché i limiti non si traducano in una vera e propria censura, occorre che il bilanciamento tra le varie esigenze sia compiuto dal giudice caso per caso.

Al termine degli interventi, il numeroso pubblico presente ha posto ai relatori alcuni quesiti che hanno suscitato un interessante dibattito. A fronte dei problemi inestricabili posti dal terrorismo internazionale, nel complesso risulta confermata l'utilità di incontri che stimolino la riflessione sull'evoluzione del fenomeno e sulla natura delle nuove minacce che, a livello politico, giuridico, economico, sociale e culturale, ne rendono così complesse e difficili la prevenzione e la repressione.